# bureau **Plattner**

### **NEWSLETTER 13/2023**

12.10.2023

#### IN QUESTA EDIZIONE



- 1. La determinazione della classe di emissione di CO2 di autovetture ai fini della determinazione dell'importo del "fringe benefit"
- 2. Il bonus per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica
- 3. La proroga del termine circa l'assegnazione agevolata di beni ai soci
- 4. Il pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione

1

La determinazione della classe di emissione di CO2 di autovetture ai fini della determinazione dell'importo del "fringe benefit"

Per soggetti IVA

Preliminarmente richiamiamo il contenuto del punto 3) della nostra newsletter n. 28/2020, (https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/06/NL-28 2020-ITA.pdf), nella quale abbiamo già indicato la correlazione esistente tra emissione di CO2 da parte di autovetture date in "fringe benefit" e l'importo del "fringe benefit" da prendere come base di calcolo ai fini impositivi e contributivi.

A riguardo ci si chiede in che classe di emissione di CO2 ricade l'autoveicolo dato in "fringe benefit": a tal fine vi invitiamo di consultare il seguente sito <a href="https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo">https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo</a> e inserendo ivi la targa del relativo autoveicolo, ottenendo in tal modo in tempo reale la classe di emissione di CO2 di tale autoveicolo. Si consiglia però comunque di confrontare poi tale dato con il campo V.7 del libretto di circolazione, il quale campo rappresenta il dato ufficiale ai fini fiscali della classe di emissione per la determinazione dell'ammontare di fringe benefit da inserire in busta paga e/o da fatturare (iva compresa) ai

dipendenti. Una volta conosciuta tale classe di emissione di CO2 si è in grado di individuare la percentuale da applicare all'importo forfettario per la percorrenza parametrata sui 15.000 chilometri.



## Il bonus per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica

Per tutti i clienti

Informiamo che sul sito internet <a href="https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/bonus-colonnine-">https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/bonus-colonnine-</a> domestiche è stato pubblicato il decreto direttoriale che costituisce la base ai fini della richiesta del bonus colonnine a favore di privati e condomini. Possono beneficiare del contributo per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica gli utenti domestici, ovvero persone fisiche e condomini (in caso di posa in opera sulle parti comuni di un edificio residenziale). Sono pertanto escluse da tale bonus le ditte individuali e le società. Il contributo per l'infrastruttura di ricarica è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera nel limite massimo del contributo di euro 1.500 per i privati (persona fisica). Il limite è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali. Non basta il mero acquisto, ma deve avvenire l'effettiva connessione alla rete elettrica, tramite l'attivazione di un novo "Pod" ("point of delivery"). Le domande potranno essere presentate dal 19/10/2023 al 02/11/2023 per le installazioni effettuate dal 04/10/2022 al 31/12/2022. I termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 dovranno invece ancora essere comunicati. Le domande rivolte ai fini dell'ottenimento del bonus possono essere presentate (solo una domanda per beneficiario) esclusivamente tramite la piattaforma online, all'indirizzo che verrà appositamente messo a disposizione.

A riguardo ricordiamo che è bene sempre anche informarsi, se la propria Regione e/o Provincia concede a loro volta contributi riferiti all'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica e di voler valutare se tali contributi sono più convenienti del contributo statale nel caso concreto (o senza riparto proporzionale e/o senza ordine cronologico delle domande quando i fondi sono carenti). Per esempio, la Provincia Autonoma di Bolzano concede a riguardo appositi contributi provinciali, di cui al seguente link <a href="https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1033444">https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1033444</a>.

3

#### La proroga del termine di assegnazione agevolata di beni ai soci

Per tutti i clienti

Preliminarmente richiamiamo il contenuto della nostra newsletter n. 1/2023 (<a href="https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2023/01/NL-01\_2023-ITA.pdf">https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2023/01/NL-01\_2023-ITA.pdf</a>), nella quale abbiamo già informato circa la possibilità dell'assegnazione agevolata di beni ai soci.

A riguardo vi informiamo che il termine di scadenza ai fini di effettuare l'assegnazione agevolata di beni ai soci sarebbe scaduto al 30/09/2023, ma tale termine è stato recentemente prorogato al 30/11/2023, fermo restando tutte le norme disciplinanti tale operazione.



#### Il pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione

Per tutti i clienti

Informiamo che l'art. 72-bis, DPR 602/1973, consente il pignoramento in caso di debiti fiscali e/o contributivi. In concreto, una volta che l'Agenzia delle Entrate abbia notificato p.e. una cartella di pagamento, contro la quale non è stata proposta ricorso entro il termine dei 60 giorni dalla data di notifica e/o la quale non è stata prontamente saldata, potrà inviare al contribuente un preavviso di fermo amministrativo sui veicoli e/o di pignoramento di conti correnti, nel caso in cui il contribuente non paghi gli importi dovuti entro una certa data. Si ricorda che dopo 30 giorni dalla notifica del fermo amministrativo auto - senza estinguere la pretesa erariale - tale autovettura è non più utilizzabile e un utilizzo dopo il decorso di tali 30 giorni costituisce una violazione penalmente sanzionata.

Anche per questi motivi è di fondamentale importanza, che i nostri clienti ci informino sempre immediatamente dopo la notifica di richieste di pagamento/avvisi bonari/cartelle di pagamento ecc., inviandoci copia dell'atto ricevuto, per non pregiudicare la possibilità di agire in tempo contro tali atti, mediante richiesta di autotutela e/o instaurando un contenzioso. Notiamo che ultimamente l'invio di tali preavvisi di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione sta aumentando in misura rilevante, anche in ragione del fatto che il periodo di rottamazione agevolata del contenzioso fiscale in essere risulta terminato e il periodo di tregua fiscale in seguito al Covid è altrettanto spirato da tempo.

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono Policy, riportate Privacy consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/. Per eventuali domande si prega di contattare il  $seguente\ indirizzo\ email:\ \underline{privacy@bureauplattner.com}.$ 

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati www.bureauplattner.com









